



*Azienda Regionale per lo Sviluppo  
dell'Agricoltura Calabrese*

**Regolamento per la Prevenzione e  
la Repressione della Corruzione e  
dell'illegalità**

APPROVATO CON DELIBERA N° 22/es DEL 04 MAR. 2019



**TITOLO PRIMO**  
**PARTE GENERALE**

**Art. 1**

***Il Regolamento***

1. Le Disposizioni di Prevenzione della Corruzione in esecuzione della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e ss.mm.ii, sono diretta attuazione del Principio di Imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione, e devono essere applicate all'Arsac , così come in tutte le Amministrazioni Pubbliche.
2. Il Regolamento per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità dell'Arsac: fornisce il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di illegalità e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio; - non disciplina protocolli di legalità o di integrità, ma ne disciplina le regole di attuazione e di controllo; - indica le procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con il Dipartimento Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane della Regione Calabria, i dipendenti chiamati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori; la rotazione di Responsabili e funzionari costituisce imprescindibile atto programmatico.

**Art. 2**

***Oggetto del Regolamento***

1. Il presente *Regolamento* contiene disposizioni di dettaglio, emanate a livello periferico, e previste dalla vigente normativa a tutela ed a salvaguardia della correttezza e della legalità delle azioni amministrative e dei comportamenti, rispettivamente realizzate ed assunti, nell'ambito delle attività istituzionali dell'ARSAC.

**TITOLO SECONDO**

**OBBLIGHI DELL'ARSAC**

**Art. 3**

***Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza***

1. Il *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza* (PTPCT) è predisposto e/o aggiornato dal *Responsabile della prevenzione della corruzione (R.P.C.)* e da *quello della Trasparenza* (RT) ed è approvato con atto deliberativo, entro il 31 gennaio del primo anno di riferimento triennale.
2. Il Piano triennale, in conformità alle prescrizioni della L. 190/2012 e ss.mm.ii., risponde alle seguenti esigenze:
  - a) individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e le relative misure di contrasto;
  - b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
  - c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del *Responsabile della prevenzione della corruzione nonché di quello della trasparenza*, chiamati a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del *Piano triennale*;



- d) definire le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e) monitorare i rapporti tra l'Arsac e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione stessa;
- f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

### **TITOLO TERZO TRASPARENZA ED ACCESSO**

#### **Art. 4**

#### ***Obblighi Generali di Trasparenza***

- 1. Ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione, la Trasparenza rappresenta il livello essenziale delle prestazioni concernenti i Diritti Sociali e Civili. 2) In adempimento della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e secondo quanto previsto all'articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dal D.lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii., la Trasparenza è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web istituzionale dell'Arsac, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.

#### **Art. 5**

#### ***Il Responsabile della prevenzione della corruzione ed il Responsabile della trasparenza***

- 1. L'Arsac individua il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC), nonché quello della trasparenza (RT) e gli assicura funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico in piena autonomia ed effettività.
- 2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e quello della trasparenza, ognuno per le proprie competenze, esercitano i compiti a questi attribuiti dalla legge e in particolare:
  - a) elaborano la proposta di *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza* ed i successivi aggiornamenti, da sottoporre al Direttore Generale dell'Azienda ai fini della loro adozione;
  - b) verificano l'efficace attuazione del *Piano triennale* secondo le modalità successivamente indicate;
  - c) definiscono le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori ed attività di particolare rischio;
  - d) individuano il personale da inserire nei programmi di formazioni sui temi dell'etica e della legalità;
  - e) vigilano sul funzionamento e sull'attuazione del *Piano triennale* e attiva, con proprio atto, le azioni correttive per l'eliminazione delle criticità;
  - f) propongono, di concerto con i Responsabili degli Uffici, le modifiche al *Piano triennale* in relazione a cambiamenti normativi e/o organizzativi;
  - g) verificano, d'intesa con il Direttore Generale, l'effettiva rotazione degli incarichi nelle aree organizzative preposte allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;



- h) propongono forme di integrazione e di coordinamento con il *Piano della qualità della prestazione organizzativa* (performance) e con gli altri documenti di programmazione strategico-gestionale dell'Arsac;
- i) riferiscono sull'attività nei casi in cui il Comitato Tecnico di indirizzo lo richieda o qualora gli stessi Responsabili lo ritengano opportuno;
- j) segnalano al Direttore Generale e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- k) elaborano la relazione annuale sull'attività svolta, secondo il format predisposto dall'ANAC, e ne assicura la pubblicazione nella sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Arsac.

2. Per l'adempimento dei compiti previsti dalla L.190/2012 e ss.mm.ii, sopra esemplificati, il *Responsabile* può in ogni momento:

- verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, corruzione e illegalità;
  - richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento di fornire motivazioni per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all'adozione del provvedimento finale;
  - effettuare ispezioni e verifiche presso ciascun Ufficio dell'Ente al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità dei procedimenti in corso o già conclusi.
3. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e di quello della trasparenza – per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni – devono essere segnalate all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che può chiedere informazioni al Direttore Generale ed intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, del D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 e ss.mm.ii.:

## TITOLO QUARTO AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE E PERSONALE

### Art. 6

#### *L'Autorità Nazionale Anticorruzione*

1. La Legge individua, quale Autorità Nazionale Anticorruzione, la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT).
2. Ai sensi dell'Art.1, comma secondo, della Legge Anticorruzione, l'Autorità Nazionale Anticorruzione:
  - a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
  - b) approva il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica; c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
  - c) esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma secondo, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di conformità di atti e comportamenti dei Funzionari Pubblici alla Legge, ai Codici di Comportamento e ai Contratti, Collettivi e Individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
  - d) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei Responsabili Amministrativi dello Stato e degli Enti Pubblici Nazionali, con particolare riferimento ai Dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni indicate dalla Legge, i quali non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica



Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;

e) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle Pubbliche Amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla Trasparenza dell'attività amministrativa previste dalle disposizioni vigenti;

f) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto alla corruzione e all'illegalità nella Pubblica Amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

3. All'Autorità Nazionale Anticorruzione, per l'esercizio delle funzioni sopra indicate alla lettera f), sono assegnati poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle Pubbliche Amministrazioni. Essa inoltre: ordina l'adozione di atti o provvedimenti di competenza in materia e sulle regole di Trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente e dalle altre disposizioni; ordina la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla Trasparenza

#### Art. 7

#### *Gestione del rischio corruzione: Controllo e Prevenzione*

1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione unitamente a quello della trasparenza procederanno alla verifica dell'adempimento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza secondo le seguenti tre azioni complementari:

- a) raccolta di informazioni;
- b) verifiche e controlli presso le strutture organizzative;
- c) verifica adempimenti sulla trasparenza.

2. Nel dettaglio tali azioni si articoleranno come segue:

- a) **raccolta di informazioni**: i *Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza* raccoglieranno informazioni da parte dei Responsabili dei singoli Uffici. Le segnalazioni di illeciti effettuate da dipendenti dell'Ente, dovranno pervenire mediante le modalità di cui al successivo art. 9 del presente Regolamento. I *responsabili della prevenzione della corruzione e quello della trasparenza* potranno tenere conto di segnalazioni provenienti da eventuali portatori di interesse, sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione. Tali segnalazioni potranno essere prese in considerazione solo se effettuate tramite posta elettronica certificata;
- b) **verifiche e controlli presso le strutture organizzative**: i *Responsabili della prevenzione della corruzione e quello della trasparenza* procederanno a verifiche presso gli Uffici dell'Azienda in cui sia presente almeno un ambito di attività tra quelle considerate a rischio di corruzione – secondo le modalità e i tempi stabilite nelle misure organizzative anticorruzione previste nel Piano triennale – dal fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità sui procedimenti amministrativi o sui processi (intesi come catene di procedimenti che coinvolgono più unità organizzative) in corso o conclusi;
- c) **verifica adempimenti sulla trasparenza**: la trasparenza gioca un ruolo essenziale e strategico in funzione della prevenzione della corruzione, consentendo la tracciabilità dei procedimenti amministrativi ed una forma di rendicontazione dell'azione pubblica nei confronti degli stakeholder, che limita il rischio di annidamento di situazioni illecite in settori delicati dell'agire amministrativo.



## Art. 8

### *Attività ed aree particolarmente esposte a rischio corruzione*

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 9 della L. 190/2012 e ss.mm.ii., sono individuate le seguenti attività a più elevato rischio di corruzione:
  - a) rilascio di autorizzazioni o concessioni;
  - b) espletamento asta immobili ex Arssa;
  - c) redazione perizie e stime;
  - d) cancellazioni riservato dominio;
  - e) subentri e risoluzioni contratti;
  - f) assegnazione, istruttoria e conclusione;
  - g) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
  - h) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
  - i) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale.

1. Nella stesura del *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza* devono essere individuate, quanto meno, le seguenti aree di rischio:

#### 1) acquisizione e progressione del personale

- I. reclutamento;
- II. progressioni di carriera, attraverso procedure concorsuali;
- III. conferimento di incarichi di collaborazione.

#### 2) affidamento di lavori, servizi, forniture o partecipazione ad avvisi e/o bandi

- I. definizione dell'oggetto dell'affidamento;
- II. individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento;
- III. requisiti di qualificazione;
- IV. requisiti di aggiudicazione;
- V. valutazione delle offerte;
- VI. verifica dell'eventuale anomalie delle offerte;
- VII. procedure negoziate;
- VIII. affidamenti diretti;
- IX. revoca del bando;
- X. redazione del cronoprogramma;
- XI. varianti in corso di esecuzione del contratto;
- XII. subappalto;
- XIII. utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.

#### 3) concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

- I. istruttoria delle richieste pervenute;
- II. valutazione dei progetti presentati da soggetti esterni, pubblici e privati;

#### 4) materie in generale oggetto di incompatibilità/inconferibilità

- I. applicazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013 per la dirigenza dell'Ente ed il personale del comparto;
- IV. verifica di inconferibilità per gli incarichi esterni;

La scelta del personale da assegnare alle aree individuate a rischio, deve prioritariamente ricadere su quello appositamente selezionato e formato, prendendo in considerazione lo sviluppo della carriera del singolo interessato.



## Art. 9

### *Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione*

1. Il presente Regolamento individua le seguenti specifiche misure: nei meccanismi di formazione delle decisioni:
  - a) nella trattazione e nell'istruttoria degli atti:
    - rispettare l'ordine cronologico di protocollo delle istanze pervenute;
    - predeterminare i criteri di assegnazione delle pratiche ai collaboratori;
    - redigere gli atti in modo chiaro e comprensibile;
    - rispettare il divieto di aggravio del procedimento;
    - distinguere, laddove possibile, l'attività istruttoria e la relativa responsabilità dall'adozioni dell'atto finale, in modo tale che per ogni provvedimento siano coinvolti almeno due soggetti;
  - b) nella formazione dei provvedimenti, motivare adeguatamente l'atto, con particolare riguardo agli atti con cui si esercita ampia discrezionalità amministrativa e tecnica;
  - c) astensione, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, da parte del responsabile del procedimento, dando comunicazione ai diretti superiori;
  - d) pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dei moduli di presentazione di istanze con l'indicazione dei documenti che sarà necessario allegare;
  - e) nell'attività contrattuale:
    - rispettare il divieto di frazionamento o innalzamento artificioso dell'importo contrattuale;
    - definire i requisiti di partecipazione alle gare e di valutazione delle offerte chiari ed adeguati;
    - assicurare la rotazione tra le imprese affidatarie dei contratti affidati in economia;
    - verificare la congruità dei prezzi di acquisto di beni e servizi effettuati al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione, motivando il mancato ricorso al MePA;
  - f) verifica delle ipotesi di incompatibilità e inconfiribilità di cui al D.lgs. 39/2013 per quanto riguarda ciascun Ufficio;
  - g) verifica dell'assenza di professionalità interne nel caso di conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza;
- II. nei meccanismi di attuazione delle attività:
  - a) completare la digitalizzazione dell'attività amministrativa in modo tale da assicurare la totale trasparenza e tracciabilità delle attività;
  - b) rilevare i tempi medi dei pagamenti;
- III. nei meccanismi di controllo delle decisioni:
  - a) verificare il rispetto della distinzione dei ruoli tra i dirigenti e organi politici nei meccanismi di controllo delle decisioni.

## Art. 10

### *Misure di prevenzione riguardanti tutto il personale*

1. Ai sensi dell'art. 35-bis del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:
  - a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;





**Art. 11**  
**Responsabilità dei Dipendenti**

1. La violazione, da parte dei Dipendenti dell'Amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare sanzionabile con le procedure specificamente previste dal Regolamento sui Procedimenti Disciplinari.
2. Pertanto, l'Azienda definisce procedure appropriate per selezionare e formare i Dipendenti destinati ad operare in Settori particolarmente esposti alla Corruzione, garantendo la necessaria rotazione.
3. Le attività a rischio di Corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal Personale appositamente formato.
4. La mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei Dipendenti, costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale.

**Art. 12**  
**Imparzialità e Separazione dei Poteri**

1. L'Arsac, al pari di tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma secondo, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha posto in atto, già da tempo, l'esercizio imparziale delle Funzioni amministrative; – la separazione dei poteri e la reciproca autonomia tra Organi di indirizzo politico e Organi amministrativi.

**TITOLO QUINTO**  
**INCARICHI**

**Art. 13**  
**Divieto di Incarichi ai dipendenti**

1. La Legge 6 novembre 2012, n. 190, prevede la modifica dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, stabilendo che con appositi Regolamenti emanati su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, sono individuati, secondo criteri differenziati in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai Dipendenti delle Amministrazioni: gli incarichi vietati devono profilare, tra le altre situazioni già previste dalla legge, tutte quelle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al Dipendente che riveste incarichi di responsabilità.
2. In conseguenza a quanto di cui al punto che precede, ed ai fini della relativa autorizzazione a ricoprire l'incarico, l'Amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi; pertanto, in ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'Amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da Amministrazione Pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della Pubblica Amministrazione.
3. L'Arsac non può conferire ai Dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.
4. In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'Amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da Amministrazione Pubblica diversa





